Città di Curtatone

Provincia di Mantova

COPIA

Codice ente: 10839

DELIBERAZIONE N. 258 DEL 18/12/2021
PROT. N. 33726

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	**APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 (PTFP) - VERIFICA ECCEDENZE DI PERSONALE DOTAZIONE ORGANICA -**

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 11:30 nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Nominativo	Funzione	Presente
BOTTANI CARLO	Sindaco	SI
LONGHI FEDERICO	Vice Sindaco	SI
GELATI LUIGI	Assessore	SI
GIOVANNINI ANGELA	Assessore	SI
CICOLA CINZIA	Assessore	SI
PIGNATTI MANUEL	Assessore	SI

Totale Presenti: 6 - Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Russo il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001.

- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

- le linee guida definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: "*per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente".*

Dato atto che l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento tradizionale del concetto di dotazione organica inducendo le amministrazioni a ragionare in termini di necessità effettive e non di posti vacanti, quindi è necessario per l'ente definire un limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Visti:

- l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, prevedendo il superamento delle regole sul turn over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, finalizzato in particolare l'art. 1 ad individuare i valori soglia,

differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Premesso che con deliberazione n. 156 del 14/08/2021, esecutiva, veniva approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 elaborato in base alle disposizioni di cui al D.L. 34/2019, con conseguente revisione della dotazione organica;

Di tale piano, sussistendo la capacità assunzionale, alla data odierna, sono state realizzate le seguenti assunzioni:

- con decorrenza 16/09/2021 assunzione di un Istruttore di Vigilanza cat. C a tempo pieno ed indeterminato, attraverso lo scorrimento di graduatoria di altro ente con il quale è stato firmato un accordo;

- con decorrenza 01/11/2021 assunzione di un'Assistente Sociale cat D, a tempo pieno ed indeterminato, destinata all'Area Servizi alla Persona. Si precisa che la suddetta assunzione è avvenuta ai sensi dell'art. 1, commi 797 e 804 della legge 178/2020, che prevede, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, l'attribuzione a favore di ciascun Ambito Territoriale Sociale di un contributo statale annuo per ogni assistente sociale assunta a tempo pieno ed indeterminato dall'ambito ovvero dai comuni che ne fanno parte. L'Ambito territoriale di cui parte il Comune di Curtatone ha già provveduto ad inviare entro i termini di legge al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati richiesti per il ricevere il contributo che è stato assegnato ed è in corso di erogazione. Inoltre tale contributo come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 1139 del 4/02/2021 ha natura strutturale, non è quindi un contributo "una tantum" ma un finanziamento stabile;

- sono in corso le operazioni per l'assunzione di un Istruttore Amministrativo cat. C a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all'area Finanziaria. Allo scopo è stato pubblicato un avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001; Probabilmente l'assunzione slitterà ai primi mesi del 2022;

Preso atto che occorre effettuare la programmazione del fabbisogno di personale del prossimo triennio 2022/2024 tenuto conto delle richieste pervenute dai servizi, delle cessazioni future per pensionamenti, nonché della situazione attuale del Comune di Curtatone;

Considerato infatti che:

- con decorrenza 01/12/2021 è cessata per dimissioni una figura di Istruttore Tecnico cat. C a tempo pieno ed indeterminato in servizio presso l'Area Urbanistica; il dipendente in questione, vincitore di un concorso pubblico presso altro ente, ha diritto alla conservazione del posto per la durata del periodo di prova;
- con decorrenza 01/03/2022 cesserà per pensionamento un Istruttore Amministrativo Cat. C a tempo pieno ed indeterminato in servizio presso l'Area Finanziaria;
- con decorrenza 01/08/2022 è prevista la cessazione per pensionamento di un Istruttore di Cantiere Cat C a tempo pieno ed indeterminato in servizio presso l'Area LL.PP. Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, ambiente e servizi territoriali;

Dato atto che con delibera di CC n. 9 del 29/04/2021 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, pertanto in base al nuovo meccanismo basato sulla sostenibilità, come precisato dai giudici contabili, alla data odierna occorre utilizzare ancora i dati di tale rendiconto per controllare e verificare la compatibilità del Piano Triennale che si intende approvare;

Dato atto altresì che:

1. i comuni devono determinare il rapporto percentuale tra la spesa di personale rilevata nell'ultimo rendiconto e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti; queste vanno ridotte dell'importo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede previsionale nell'ultima delle tre annualità;

2. tale percentuale va comparata con i valori soglia previsti nelle tabelle 1 e 3 del decreto ministeriale, al fine di collocare l'ente in una delle tre fasce che si determinano;
3. a seguito di tali conteggi si avrà la capacità assunzionale massima dell'anno; l'esercizio successivo andrà rifatto il calcolo;
4. l'effettuazione di nuove assunzioni, per gli enti virtuosi, è comunque subordinata al rispetto di una ulteriore percentuale individuata in Tabella 2 del decreto, che contiene l'incremento di spesa, anno per anno, rispetto a quello del 2018;
5. ai sensi dell'5 comma 2 del DPCM 17 marzo 2020 "*Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dell'organo di revisione"*;

Visto pertanto il conteggio elaborato con i dati del rendiconto 2020, allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, nel quale si evidenza quanto segue:

1. il rapporto percentuale per questo Comune in base alla propria fascia demografica è pari 17,45% (quindi sotto al 27%);
2. l'ente si colloca nella prima fascia pertanto può incrementare le spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza, ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.
3. la capacità assunzionale massima per l'ente nel triennio 2022/2024 è pari a € 1.174.646,54;
4. la capacità assunzionale residua dei cinque anni antecedenti, dopo le assunzioni previste dal precedente piano dei fabbisogni triennale 2019/2020 è pari a zero, in quanto è stata utilizzata per finanziare l'aumento di € 2.000,00 delle risorse destinate alla retribuzione di posizione degli incaricati di posizione organizzative (come previsto dall'art. 11 bis del D.L. 14/12/2018 N. 135 convertito in legge n. 12 dell'11/02/2019, pubblicata sulla G.U. n. 36 del 12/02/2019);
5. la percentuale applicabile per l'anno 2022 è pari al 19% ovvero € 359.972,33, per il 2023 è pari al 21% ovvero € 397.864,15 e per il 2024 è pari al 22% ovvero € 416.810,06;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, dopo accurata e attenta riflessione e tenuto conto delle caratteristiche dell'ente e delle esigenze di servizio, valutato le cessazioni avvenute per dimissioni durante l'anno e le future cessazioni dovute a pensionamenti o altre cause, intende approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024, prevedendo le seguenti **assunzioni a tempo indeterminato:**

anno 2022:

- **Assunzione di un Istruttore Amministrativo cat C** a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all'Area Finanziaria. Questa assunzione era già prevista nel piano triennale precedente 2021/2023 ma non si è ancora conclusa;
- **Assunzione di due Istruttori tecnici cat C** a tempo pieno ed indeterminato da destinare all Area LL.PP. Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, ambiente e servizi territoriali, per far fronte ai maggiori carichi di lavoro dovuti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- **Assunzione di un Istruttore di Vigilanza cat. C,** a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all'Area Polizia Locale. Nel corso del 2021 si perfezionerà la mobilità interna di un dipendente amministrativo dall'Area Polizia Locale all'Area Finanziaria (dove cesserà nel 2022 per pensionamento un Istruttore Amministrativo) e in accordo con il Comandante della

Polizia Locale si sostituirà probabilmente il dipendente amministrativo con un Agente di Polizia Locale – Istruttore di Vigilanza;

anno 2023:

Nessuna assunzione

anno 2024:

Nessuna assunzione

I posti summenzionati saranno ricoperti, dopo aver esperito con esito negativo alle procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, ricorrendo all'istituto della mobilità tra enti di cui all'art. 30 del D.Lg.vo n. 165/2001 oppure con scorrimento di graduatorie o bandendo un concorso pubblico;

Spesa complessiva per le nuove assunzioni del 2022 è pari a € 126.063,02 come meglio specificato nell'allegato B al presente atto facente parte integrante e sostanziale, specificando che la maggior parte di questa spesa è prevista per sostituire personale cessato nel 2021 o che cesserà nel 2022;

Dato atto che la maggior spesa per assunzioni derivanti dall'applicazione del DPCM 17/03/2020 per gli enti al di sotto della soglia più bassa non è rilevante ai fini del rispetto dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006 (obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011/2013);

Dato atto che si potranno attivare forme di lavoro flessibile, rispettando i limiti normativi e di bilancio, su presentazione di idonea progettualità da parte della PO di riferimento;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.75/2017, rubricato "*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*", sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, risulta che non è presente in questo ente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, d.lgs. 75/2017 (procedure di stabilizzazione);

Si dà atto che al momento, sulla base della programmazione di cui sopra, in questo ente non si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs.75/2017, relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

Preso atto che il responsabile del personale è autorizzato ad assumere i dipendenti nel limite del fabbisogno identificato nel presente piano triennale dei fabbisogni. Resta inteso che se un dipendente cessa dal servizio è possibile provvedere alla sua sostituzione nel rispetto delle regole assunzionali vigenti senza modificare necessariamente il presente piano triennale dei fabbisogni e la compatibilità finanziaria sarà verificata sempre prima di ogni qualsiasi nuova assunzione;

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2021;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio 2021;

- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 03/09/2020 il piano di azioni positive per il triennio 2020-2022 ed intende riconfermarlo con la presente delibera;

- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la deliberazione di G.C. n. 61 del 25/03/2021, inoltre per il 2022, sentiti i Responsabili di Servizio, non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

- questo ente ha adottato il Piano della Performance/Piano dettagliato degli Obiettivi con delibera di G.C. n. 118 del 17/06/2021;

- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;

- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 29/11/2008, n. 185;

- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Dato atto che la legge 27 dicembre 2019 n. 160 al comma 148, art. 1, ha previsto che "*I commi da 361 a 362 ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati"* e pertanto sono state abrogate le disposizioni che vietavano l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, banditi dal primo gennaio 2019;

Rilevato che a seguito di tale abrogazione è stata ripristinata la possibilità di poter scorrere le graduatorie concorsuali per la copertura di posti vacanti durante la durata della stessa, sia da parte dell'ente titolare della graduatoria che da parte di altri enti anche con accordo successivo all'approvazione della stessa e anche per posti creati successivamente alla graduatoria stessa;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";

Atteso che con proprio verbale n. 20 del 15/12/2021, nostro prot. 33385 il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000 in data 15/12/2021 dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile, del presente atto;

Visto l'art.134, comma 4°, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024, prevedendo:

anno 2022:

- **Assunzione di un Istruttore Amministrativo cat C** a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all'Area Finanziaria. Questa assunzione era già prevista nel piano triennale precedente 2021/2023 ma non si è ancora conclusa;

- **Assunzione di due Istruttori tecnici cat C** a tempo pieno ed indeterminato da destinare all Area LL.PP. Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, ambiente e servizi territoriali, per far fronte ai maggiori carichi di lavoro dovuti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- **Assunzione di un Istruttore di Vigilanza cat. C,** a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all'Area Polizia Locale. Nel corso del 2021 si perfezionerà la mobilità interna di un dipendente amministrativo dall'Area Polizia Locale all'Area Finanziaria (dove cesserà nel 2022 per pensionamento un Istruttore Amministrativo) e in accordo con il Comandante della

Polizia Locale si sostituirà probabilmente il dipendente amministrativo con un Agente di Polizia Locale – Istruttore di Vigilanza;

anno 2023:

Nessuna assunzione

anno 2024:

Nessuna assunzione

3. Di dare atto che i posti summenzionati saranno ricoperti, dopo aver esperito con esito negativo alle procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, ricorrendo all'istituto della mobilità tra enti di cui all'art. 30 del D.Lg.vo n. 165/2001 oppure con scorrimento di graduatorie o bandendo un concorso pubblico;

4.Di dare atto che la nuova dotazione organica modificata risulta dal prospetto allegato C) al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

5.Di dare atto che la compatibilità finanziaria sarà verificata sempre prima di ogni nuova qualsiasi assunzione;

6. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 33 comma 2 D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 183 del 12/11/2011, che nel corso del 2022 non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria,

7. Di stabilire che, la copertura dei posti già in dotazione organica e attualmente ricoperti e che si rendessero vacanti successivamente al presente provvedimento, non necessità di modifica del presente fabbisogno nel rispetto dei vincoli di spesa e ordinamenti vigenti in materia, fermo restando l'espletamento delle procedure per il medesimo posto da ricoprire;

8. Di dare atto che si potranno attivare forme di lavoro flessibile, rispettando i limiti normativi e di bilancio, su presentazione di idonea progettualità da parte della PO di riferimento;

9. Di confermare il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la pari opportunità – triennio 2020-2022 approvato con delibera di G.C. n. 152 del 03/09/2020;

10.Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano triennale del Fabbisogno del personale 2022/2024, approvato con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

11. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

12.Data l'urgenza, con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 in quanto è necessario attivare già all'inizio del 2022 le procedure per le assunzioni programmate.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco	Il Segretario Generale
F.to Carlo Bottani	F.to Dott.ssa Rossella Russo

PARERI ESPRESSI

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott.ssa Rossella Russo

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 21/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 – del T.U. dell'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rossella Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 31/12/2021 :

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<B> ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal 21/12/2021 al 05/01/2022 senza reclami.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rossella Russo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott. Luca Zanetti